

COMUNE DI PINETO

PROVINCIA DI TERAMO

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE

"COMPARTO No. 37"

TAV. C

NORME TECNICHE

PROGETTISTA : ARCH. SAVERIO PEPICELLI

PARERE FAVOREVOLE della Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del

15 GIU. 1995

Il Presidente

verb. n.

Il Tecnico Com.le

Bruno Finocchiaro



COMUNE DI PINETO

UFFICIO TECNICO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 55 del 30 GIU. 1995

Pineto, li 4 LUG. 1995

IL SEGRETARIO COM/LE

Dott. Giuseppe Musumarra

IL SINDACO

(Prof. Serenella Lemmi)

R. Lemmi



PIANO DI LOTTIZZAZIONE " COMPARTO N.37 "

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gli interventi edilizi che si andranno a realizzare nella lottizzazione in oggetto sono disciplinati dalle norme contenute nei seguenti articoli.

ARTICOLO 1

In detto comparto l'edificazione dovrà realizzarsi nel rispetto dei parametri urbanistici edilizi dei singoli lotti, riportati nelle tabelle allegate alle presenti norme tecniche di attuazione.

ARTICOLO 2

Le destinazioni d'uso consentite all'interno del comparto sono quelle previste dalla N.T.A. del vigente P.R.G. all'art.29 punto 1A ed all'art. 24 così distinte:

- 1) residenziali;
- 2) turistico-ricettive, residenziali ed alberghiere.

ARTICOLO 3

L'eventuale realizzazione di strutture alberghiere e attrezzature turistiche è consentita, elevando la dotazione dei parcheggi pubblici a mq. 10/100 mq di volume edificabile e stabilendo un rapporto di copertura del 25% con l'obbligo di riservare a verde privato non meno del 40% dell'area esposta.

ARTICOLO 4

E' consentito l'accorpamento di due o piu' lotti contigui fino ad un numero massimo di 4 lotti, rispettando in tal caso i parametri previsti per i singoli lotti accorpati per quanto riguarda la volumetria, la superficie utile, l'area di parcheggio e la superficie coperta.

ARTICOLO 5

I piani interrati possono essere utilizzati esclusivamente per accessori esterni agli alloggi. Per tali locali deve essere garantito l'isolamento dalla umidita' e assicurato il ricambio d'aria.

ARTICOLO 6

- Piani seminterrati:

Tali locali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente ad accessori esterni agli alloggi: per tali locali deve essere comunque garantito l'isolamento dall'umidita' e assicurato il ricambio di aria. Si intendono per piani seminterrati i locali che hanno il pavimento ad un livello piu' basso della sistemazione esterna e l'intradosso del soffitto ad un livello piu' alto della stessa per un massimo di 70 cm.

ARTICOLO 7

- Sottotetti.

I locali ricavati sotto le falde dei tetti o con copertura inclinata possono essere classificati abitabili o non abitabili. I sottotetti sono abitabili purché diano luogo ad una superficie maggiore di mq. 9 compreso entro lo spazio volumetrico di altezza media in ogni locale non inferiore a metri 2,50 con un minimo nel punto piu' basso di metri 1,80; tale superficie concorre alla determinazione del volume abitabile. I sottotetti sono in ogni caso agibili relativamente allo spazio con altezza media inferiore a metri 2,50 da computarsi tra gli accessori esterni agli alloggi. L'areazione e l'illuminazione dei locali sottotetto non abitabili puo' essere realizzata con aperture nel rapporto massimo di metri quadri 0,8 per ogni 10 metri quadrati di superficie coperta.

ARTICOLO 8

- Altezza delle costruzioni

L'altezza massima consentita e' di metri 10,50 fuori terra. Tale altezza va misurata come previsto alla lettera h) dell'art.47 del vigente regolamento edilizio comunale.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche di attuazione, valgono le disposizioni dettate in materia dalla normativa urbanistica edilizia vigente nel Comune di Pineto al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.

IL PROGETTISTA

arch. Saverio Pepicelli

